



COMUNE DI CASALBORGONE

PROVINCIA DI TORINO

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 6 DEL 23/08/2010

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
(Art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 15 del 03/06/2010 sono stati affidati i lavori di "CONSOLIDAMENTO SCARPATA E SEDE STRADALE STRADA VAL FERRO", e che tali lavori saranno eseguiti a partire dal giorno 23/08/2010 ed avranno una durata approssimativa di 10 giorni;

La strada oggetto di lavori è classificata comunale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

Visto il D.P.R. 18/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i."

ORDINA

Dal giorno 23/08/2010 fino alla conclusione dei lavori, l'istituzione di :

- **divieto di transito, sosta e fermata** agli autoveicoli sulla strada comunale "Val Ferro" nel tratto tra il km. 1+045 e il km. 1+080, ovvero in prossimità dei civici 27 e 27/A;

DEMANDA

A chiunque spetti di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm..

Che la ditta esecutrice dei lavori è responsabile per eventuali danni arrecati a terzi;

Che la ditta esecutrice dei lavori è tenuta a:

- la segnalazione del cantiere e la messa in sicurezza dello stesso nei confronti degli utenti;
- la indicazione delle viabilità alternative;
- la comunicazione dell'inizio dei lavori agli uffici comunali;

AVVERTE ALTRESÌ

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Ai sensi dell'articolo 3, 4 comma della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Torino entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Casalborgone lì 23/08/2010

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Marco TRICARICO

